

**REGOLAMENTO DEL COMUNE DI**

**COMUNE DI BRICHERASIO**

**PASSI CARRABILI**

**Approvazione**

*Deliberazione del consiglio C.le n. \_2\_\_\_\_\_*

*Del \_\_\_\_\_22 gennaio\_\_\_\_\_2002*

*Esecutività in data \_\_\_\_22 febbraio\_\_\_\_2002*

***Pubblicazione*** Reg.Pubbl. n \_\_\_\_\_

*dal \_12 febbraio\_\_2002 al 27 febbraio\_\_2002*

*Il Segretario Comunale  
Pelligra Dott.ssa Antonina*

*(Artt.22,26,27 del Codice della Strada –Art.46 del relativo regolamento di esecuzione modificato dall'art 36 del D.P.R. 16-9-1996 n 610 )*

## **ARTICOLO 1**

### **Contenuto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di passi carrabili, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione.

## **ARTICOLO 2**

### **Definizione di passo carrabile**

Si intende per passo carrabile quel manufatto , costruito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso con veicoli agli edifici o aree laterali alla strada.

## **ARTICOLO 3**

### **Autorizzazione alla costruzione**

Sulle strada di proprietà comunale e nei tratti di strada provinciali, correnti nell'interno dei centri abitati, previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti. (\*1)

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nelle rispettive concessioni edilizie

I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni.

L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto delle vigenti normative edilizia ed urbanistica del Codice della strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Per i passi carrai esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art.22, comma 2 del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali, per le strade Comunali, distanze inferiori a quelle fissate dal comma 2, lett. a) dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione

**(\*1) (-art.26 c 3 comma così modificato dall'art 15 del DLgs. 10 settembre 1993 n.36 per i tratti di strade statali,regionali o provinciali nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti,il rilascio di concessioni e di autorizzazioni è di competenza del Comune previo nulla osta dell'Ente proprietario della Strada)**

1)la costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2) il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e,in ogni caso deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima

b)( lettera così modificata dall'art.36 del D.P.R. 16/09/1996 n. 610) – deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

## **ARTICOLO 4**

### **Ufficio Comunale competente**

Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.3 è l'ufficio Polizia Municipale.

Le domande dirette a conseguire l'autorizzazione in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria.

## **ARTICOLO 5**

### **Spese e cauzione**

Per ogni domanda di cui all'art.4 è dovuto dal richiedente un rimborso spese, per sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare sarà fissato con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente, che stabilisce le modalità di versamento e l'importo di eventuale cauzione da richiedersi all'interessato.

## **ARTICOLO 6**

### **Formalità del provvedimento di autorizzazione**

Il provvedimento di autorizzazione di cui al presente regolamento deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo articolo 7, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni 29.

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

## **ARTICOLO 7**

### **Canone ed altri oneri**

Per ogni passo carraio autorizzato, se previsto, è dovuto un canone, a favore del Comune, da corrispondersi in annualità, ovvero in unica soluzione, il cui ammontare e modalità di riscossione sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale da aggiornarsi periodicamente.

Ogni passo carraio può essere inoltre assoggettato alla relativa tassa per l'occupazione del suolo stradale, secondo le normative vigenti in materia.

## **ARTICOLO 8**

### **Riconoscimento del passo carraio**

Ogni passo carraio autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa

Il segnale in questione è fornito dal competente ufficio comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso – spese da determinarsi con atto della Giunta Municipale.

## **ARTICOLO 9**

### **Passo carrabile di accesso a più proprietà**

Nel caso che più proprietà si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo, quando dovuto, e gli altri oneri, sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

## **ARTICOLO 10**

### **Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.lvo 285 /92 art 22 26 27) e relativo Regolamento d'esecuzione art. 46

## **ARTICOLO 11**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività

### **MODALITA' DI RILASCIO AUTORIZZAZIONE**

Visto il D.P.R. 445 / 2000 “ T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, la domanda volta ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione va presentata su modello predisposto dal Comune sotto forma di autocertificazione. In tal caso sia l'autorizzazione che il cartello verranno rilasciati immediatamente ,previo versamento delle somme di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

In caso di incompletezza dell'autocertificazione per mancata indicazione dei dati relativi alla concessione edilizia o all'autorizzazione della Provincia per le strade provinciali ,l'autorizzazione e di conseguenza il cartello verranno rilasciati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

La domanda e l'autorizzazione vanno in bollo.